



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 92 del 25 GIUGNO 2026**

PROPOSTA DA: Procura Federale FIDAL

**OGGETTO: Sospensione dei Termini Processuali**

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 15 comma 1 dello Statuto Federale ed il Regolamento Organico;
- PREMESSO** che durante il mese di agosto, per gli Organi di Giustizia Sportiva Federale (Giudice Sportivo Nazionale, Tribunale Federale, Corte Federale di Appello) e per la Procura Federale è pressoché impossibile garantire la presenza dell'Organo inquirente e requirente nonché formare i collegi giudicanti, in quanto trattasi di periodo tradizionale di ferie e di chiusura totale degli Uffici federali nei 15 giorni centrali del mese;
- VALUTATO** che ciò può comportare, e di fatto comporta, il rischio di non poter rispettare i termini e le scadenze previste dal Regolamento di Giustizia Federale;
- VISTO** l'art. 2 co. 6 del CGS CONI e l'art. 3.3 del Regolamento di Giustizia Federale;
- CONSIDERATO** di conseguenza opportuno, in analogia con l'ordinamento giudiziario ordinario (L. 742/1969), procedere alla sospensione feriale dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Federale per tutti gli Organi sopra indicati.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

di sospendere il decorso di tutti i termini per gli Organi di Giustizia Sportiva Federale e per la Procura Federale dal 1° agosto 2026 al 31 agosto 2026 compresi; il decorso dei suddetti termini riprenderà a partire dal giorno 01 settembre 2026.

Ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

Si demanda alle Segretarie degli Organi di Giustizia ed all'Ufficio del Procuratore Federale per gli adempimenti conseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
ad interim  
Pierluigi Sorace

IL PRESIDENTE  
Stefano Mei